



COMUNE DI TESERO

Registro deliberazioni n. 47 / 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione del diritto di pascolo in uso esclusivo su terreni gravati da diritto d'uso civico (pascoli misti comparto "Lagorai" e comparto "Val di Stava") - stagioni 2023-2027. Approvazione dello schema di disciplinare di concessione.

Il giorno sei aprile 2023, alle ore 17.15 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Ceschini Elena - SINDACO
Delladio Matteo - VICESINDACO
Canal Lidia - ASSESSORE
Cristel Massimo - ASSESSORE
Delladio Marisa - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora **Luchini dott.ssa Chiara**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Ceschini dott.ssa Elena**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Concessione del diritto di pascolo in uso esclusivo su terreni gravati da diritto d'uso civico (pascoli misti comparto "Lagorai" e comparto "Val di Stava") - stagioni 2023-2027. Approvazione dello schema di disciplinare di concessione.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che:

Entro i termini previsti dal Regolamento comunale in materia di usi civici sono pervenute le domande, finalizzate ad ottenere la concessione del diritto di pascolo in uso esclusivo su terreni di proprietà comunale gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento già menzionato. I richiedenti e le particelle fondiari oggetto della presente concessione sono elencati nel prospetto predisposto dagli uffici comunali ed allegato alla presente deliberazione sub. A).

Si ricorda che le concessioni dei pascoli e delle realtà di malga sono disciplinate dal Regolamento per i diritti di uso civico approvato dal Consiglio comunale di Tesero con deliberazione n. 42 di data 28.12.2006, e per quanto in esso stabilito, dalla L.P. 4/2003 (Legge Provinciale sull'agricoltura) e dal Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022, la cui scadenza è stata prorogata al 2024, con nota del Servizio Foreste Ufficio pianificazione selvicoltura e economia forestale n. S044/18.7-2022-PAF195-AW, acquisita al protocollo comunale al n. 4150 in data 24.05.2022.

La legge menzionata n. 4/2003, in particolare, al comma 4 bis dell'art. 25, dispone che: *"i pascoli montani di proprietà dei Comuni gravati di uso civico sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale, tenuto conto dello schema tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima. È comunque fatto salvo per il censito il diritto di uso civico"*.

Con la deliberazione n. 731 di data 06.05.2015 la Giunta provinciale di Trento ha approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli e linee guida per l'affidamento delle malghe.

Per la predisposizione del contratto di concessione, si è, pertanto, tenuto conto dello schema tipo approvato dalla Giunta provinciale di Trento.

Si precisa, inoltre, che la Legge provinciale n. 6 d.d. 14.06.2005 in materia di usi civici all'art. 15 comma 1 prevede che *"l'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per (...) consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico..."*. La sospensione di durata inferiore a nove anni può essere deliberata dal competente organo comunale, senza richiedere l'autorizzazione del servizio provinciale.

Esaminata la normativa in materia sopraesposta, si propone, quindi, di concedere in uso esclusivo ai richiedenti ai fini del pascolo i terreni gravati di uso civico (pascoli misti comparto "Lagorai" e comparto "Val di Stava"), indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione sub. A), già menzionato, e meglio individuati dagli elaborati planimetrici predisposti dall'Ufficio tecnico comunale.

Si ritiene necessario porre a carico dei concessionari la costituzione di idonea garanzia stimata in € 2.000,00 per garantire l'adempimento degli obblighi stabiliti dal contratto di concessione.

La concessione sarà attribuita a fronte di un canone stagionale valutato in via equitativa in € 20,00 per ogni particella concessa, alla luce delle caratteristiche dei terreni e tenuto conto del fatto che i concessionari si obbligano anche alla manutenzione delle aree in esame.

La durata della concessione è stabilita in 5 anni, con inizio dalla data di stipula fino al 31 ottobre

2027, per il periodo decorrente dal 15 maggio al 31 ottobre di ciascun anno.

Tutto ciò premesso, condivise le motivazioni e la proposta del relatore.

Esaminati gli elaborati planimetrici predisposti dall'Ufficio tecnico comunale, con i quali vengono individuate esattamente le aree da concedere in uso, che verranno allegati ai rispettivi disciplinari di concessione quale parte integrante e sostanziale.

Visto il Regolamento comunale per i diritti di uso civico.

Visto lo schema tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli, linee guida per l'affidamento delle malghe approvato con la deliberazione n. 731 di data 06.05.2015 della Giunta provinciale di Trento.

Visto anche lo schema di disciplinare di concessione che qui si propone di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione allegato sub. B).

Ritenuto di sospendere il diritto di uso civico con riferimento alle aree interessate, indicate nell'allegato alla presente deliberazione sub. A) e meglio individuate dalle planimetrie allegate ai rispettivi disciplinari di concessione, per tutta la durata della concessione, ossia dalla data di stipula della concessione sino al 31 ottobre 2027, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.6.2005 n. 6 e dell'art. 16 del relativo Regolamento di esecuzione.

Vista la legge provinciale che disciplina gli usi civici ed il relativo regolamento di attuazione.

Visto il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 07.02.2023.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. Di assegnare ai richiedenti, ai sensi dell'art. 34 del "Regolamento comunale per i diritti di uso civico", il diritto di pascolo in uso esclusivo, per la durata di 5 anni con inizio dalla data di stipula della concessione fino al 31 ottobre 2027 per il periodo decorrente dal 15 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, in conformità alla normativa vigente e allo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente deliberazione sub. B), sui terreni di proprietà comunale come indicato nell'allegato alla presente deliberazione sub. A) e meglio individuati negli elaborati planimetrici predisposti dall'Ufficio tecnico che saranno allegati ai rispettivi disciplinari di concessione.
2. Di fissare in via equitativa il canone stagionale di concessione in € 20,00 per ogni particella concessa. I canoni versati saranno introitati al capitolo 956 - codice NOC E/3.01.03.02.999 del bilancio 2023-2025, competenza 2023, dando atto che per le successive annualità gli stessi saranno accertati sul medesimo capitolo di competenza.
3. Di porre a carico dei concessionari, altresì, una cauzione di € 2.000,00 (duemila/00) a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico degli stessi stabiliti dal disciplinare di concessione, importi da introitare in conto entrate 2023 sul capitolo 999005 - codice NOC E/9.02.04.01.999 del bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023.
4. Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub. B) e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del medesimo in rappresentanza del Comune.
5. Di sospendere il diritto di uso civico gravante sulle aree interessate, individuate dall'allegato alla presente deliberazione sub. A) e meglio individuate dalle planimetrie allegate ai rispettivi disciplinari di concessione, per tutta la durata della concessione, ossia dalla data di stipula della concessione sino al 31 ottobre 2027, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.6.2005 n. 6 e dell'art. 16 del relativo Regolamento di esecuzione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to dott.ssa Elena Ceschini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2023.

Tesero, 11/04/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Tesero, 11/04/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

Tesero, 13/04/2023

Il Segretario Comunale
dott.ssa Chiara Luchini

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Tesero, 06/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luchini dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e ove richiesto si attesta la relativa copertura finanziaria.

Tesero, 06/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gabrielli dott.ssa Alessia

CONTRAENTE		p.f.	C.C.	località	tipo coltura (assegnata)	uso civico (si/no)	canone	canone complessivo (5 anni)
NOME	COGNOME							
Maria Luisa	Bertoluzza	2615/2 (parte)	Tesero	loc. Zanon	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Luisa	Bortolas	2615/2 (parte)	Tesero	loc. Corozzo	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Maso Piasina S.S.Agr.		6224/1 (parte)	Tesero	loc. Pianati alti	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Azienda Agricola Avisio		6224/1 (parte)	Tesero	loc. Pian dei Manzi	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Katia	Paluselli	2889/1 (parte)	Tesero	loc. Strente	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Danilo	Vinante	6224/1 (parte)	Tesero	loc. Pianati bassi	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Patrizia	Volcan	6224/1 (parte)	Tesero	loc. Val de Valanza	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
		5140	Tesero	loc. Val de Valanza	pascolo	si		
		5543	Tesero	loc. Val de Valanza	pascolo	si		
		5544	Tesero	loc. Val de Valanza	pascolo	si		
Giuseppe	Zeni	2404/1 (parte)	Tesero	loc. Colombi	pascolo	si	€ 80,00	€ 400,00
Ivan	Zeni	2404/1 (parte)	Tesero	loc. Le Spesse	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
		1401/1 (parte)	Tesero	loc. Le Spesse	pascolo	si		
		1403	Tesero	loc. Le Spesse	pascolo	si		
		2615/2 (parte)	Tesero	loc. Maso Tofol	pascolo	si		
Azienda Agricola Zeni Giuseppe		6224/1 (parte)	Tesero	loc. Crosette	pascolo	si	€ 80,00	€ 400,00
							€ 20,00	€ 100,00
Azienda Agricola Zeni Michele		6212 (parte)	Tesero	loc. Bedoli - Crosette	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Andrea	Piazzi	2404/1 (parte)	Tesero	loc. Propian	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Iginio	Doliana	2404/1 (parte)	Tesero	loc. Naronchel	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Emma	Volcan	2404/1 (parte)	Tesero	loc. Parapeti	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
Chiara	Trettel	2422/1 (parte)	Tesero	loc. Dos Capel	pascolo	si	€ 100,00	€ 500,00
		2422/3 (parte)	Tesero	loc. Dos Capel	pascolo	si		
		2422/6 (parte)	Tesero	loc. Dos Capel	pascolo	si		
		2427/1 (parte)	Tesero	loc. Dos Capel	pascolo	si		
		2427/29 (parte)	Tesero	loc. Dos Capel	pascolo	si		
Fabio	Zwerger	2428/1 (parte)	Tesero	loc. Pala di Santa	pascolo	si	€ 60,00	€ 300,00
		2429/1 (parte)	Tesero	loc. Pala di Santa	pascolo	si		
		2432/1 (parte)	Tesero	loc. Pala di Santa	pascolo	si		
Fabio Zeni - Soc. Agr. Allev. Ovini		6224/1 (parte)	Tesero	loc. Talamon	pascolo	si	€ 20,00	€ 100,00
				loc. Val del To' caus	pascolo	si		
							€ 20,00	€ 100,00

TOTALE CANONE PASCOLI USO CIVICO	€ 580,00	€ 2.900,00
----------------------------------	----------	------------

COMUNE DI TESERO
N. ____ REP. ATTI PRIVATI

PROVINCIA DI TRENTO
D.D. __.__.2023

REPUBBLICA ITALIANA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno duemilaventitrè, addì ____ del mese di ____, in Tesero e nella residenza municipale.
Tra le parti indicate di seguito:

1) COMUNE DI TESERO, codice fiscale 00303060222, rappresentato dal Sindaco dott.ssa ELENA CESCHINI nata a Cavalese (TN) il 23.05.1987 ed ivi residente;

2) SIG./SIG.RA ____, codice fiscale ____, nato/a a ____ e residente in via ____ a ____.

Premesso che:

- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale n. ____ d.d. ____ avente ad oggetto "Concessione del diritto di pascolo in uso esclusivo su terreni gravati da diritto d'uso civico (pascoli misti comparto "Lagorai" e comparto "Val di Stava") - stagioni 2023-2027. Approvazione dello schema di disciplinare di concessione", esecutiva ai sensi di legge;
- si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO. Il Comune di Tesero, Concedente, assente a favore del/della Sig./Sig.ra ____, nel prosieguo denominato "Concessionario", in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, la concessione in uso della p.f. ____, in c.c. ____, soggetta all'uso civico, individuata in elaborato planimetrico, allegato 1) al presente disciplinare, del quale le Parti si dichiarano edotte, quale area da adibire al pascolo ai sensi della Sezione IV del Regolamento per i diritti di uso civico del Comune di Tesero (Art. 34).

ART. 2 - DICHIARAZIONI. Il Concessionario dichiara che nei suoi confronti non vi sono cause ostative per contrarre con la Pubblica Amministrazione, come disposte dall'art. 3, comma 1, del D.L. 17.9. 1993, n. 369, convertito con modificazioni nella L. 15.11.1993, n. 461.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL PASCOLO. La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo è individuata nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022, la cui scadenza è stata prorogata al 2024.

L'area a pascolo assegnata ne considera il numero dei capi di bestiame, distinti per qualità e specie che si intendono ospitare nei pascoli, rapportando l'estensione delle singole aree alla

totalità della superficie particellare ammessa al pascolo con riferimento anche al numero delle richieste di pascolamento pervenute.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CARICO. In attuazione del Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022 (la cui scadenza è stata prorogata al 2024), il concessionario può utilizzare le aree ammesse a pascolo con il bestiame di sua proprietà entro il limite di carico massimo determinato dal Piano stesso, ed espresso in Uba (unità bovine adulte) come riportato di seguito:

- vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 Uba;
- equini di oltre sei mesi = 1 Uba;
- bovini da sei mesi a due anni = 0.6 Uba;
- bovini sotto i sei mesi = 0.4 Uba;
- ovini = 0.15 Uba;
- caprini = 0.15 Uba.

I pascoli sono destinati prioritariamente all'allevamento di Per garantire una buona conservazione del pascolo, il concessionario si impegna a monticare il carico idoneo, fatta salva una tolleranza del più o meno 10%, che considerandone una superficie totale ai fini del diritto di pascolamento è quella indicata nella cartografia allegata.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni, con inizio dalla data di stipula fino al 31 ottobre 2027, per il periodo decorrente dal 15 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, con sospensione del vincolo di uso civico sul terreno interessato per l'intera durata della concessione (individuato dalla planimetria allegata al presente disciplinare).

Alla scadenza, la facoltà di proroga è rimessa al potere discrezionale del Comune, il quale potrà rifiutarsi di concederla senza che il Concessionario possa, per questo, pretendere indennizzi di sorta.

Qualora, per volontà del Concessionario, l'occupazione delle aree concesse terminasse prima della scadenza della concessione in uso lo stesso non potrà pretendere né ottenere rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

Il Comune di Tesero si riserva comunque il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente contratto, a suo insindacabile giudizio, anche prima dello scadere del termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora i beni concessi, di cui al precedente art. 1, servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.

ART. 6 - PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il diritto di pascolo deve essere esercitato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente contratto. I custodi forestali sono competenti al controllo del rispetto degli obblighi imposti al concessionario, come

di seguito stabilito:

- ai Custodi forestali dovrà essere comunicata con congruo anticipo la data della monticazione e della demonticazione. Mediante sopralluoghi congiunti verrà effettuata una ricognizione sulla superficie concessa al pascolo e sulle strutture ad esso afferenti, ove presenti, nonché sui miglioramenti che dovranno obbligatoriamente essere eseguiti ogni anno, in applicazione del presente disciplinare, verificandone anche l'apposito registro di stalla; nel caso di effettuazione di suddetti miglioramenti mediante mezzi meccanici il sopralluogo preventivo dovrà essere svolto dai custodi forestali in collaborazione al corpo forestale provinciale di zona;
- l'Amministrazione comunale tramite i Custodi forestali ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche per constatare l'ottimale manutenzione del pascolo, dei carichi ammessi, nonché la corretta applicazione del presente disciplinare;
- le strade, i sentieri e le piazzole di sosta dovranno essere lasciati liberamente transitabili ed usufruibili. Laddove necessario dovranno essere delimitati da filo pastore, da porsi opportunamente segnalato a circa 2 metri dal ciglio stradale con oneri e responsabilità a carico del concessionario;
- il filo pastore, le altre eventuali recinzioni, gli abbeveratoi temporanei usati per il pascolo dovranno essere rimossi alla fine di ogni periodo di pascolamento, in modo da lasciare le aree libere e pulite, salvo eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- il bestiame non deve essere lasciato pascolare nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti ad interesse pubblico, ad attività agrituristiche, eventualmente presenti sull'area del pascolamento. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- è vietato lo spargimento di liquami, l'uso di concimi minerali o la fertirrigazione, l'uso di diserbanti o disseccanti, se non in seguito ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- è vietato bruciare ramaglie o sterpaglie e l'accensione di fuochi se non in seguito ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione comunale e comunque nel rispetto delle normative provinciali e ordinanze comunali in materia;
- l'eventuale pascolo di bestiame forestiero (non di proprietà di censito residente) potrà essere autorizzato esclusivamente dall'Amministrazione comunale sulla base di specifica richiesta del concessionario del pascolo, stabilendone altresì il pagamento di una quota pro-capo. Nella richiesta andrà indicato il numero dei capi che si intendono monticare, che dovranno essere altresì in regola con le disposizioni sanitarie previste dalle norme ed ordinamenti di polizia veterinaria, allegandone le relative schede di stalla. L'eventuale disponibilità terrà conto della superficie di pascolamento assegnata, del carico ottimale espresso in Uba, nonché delle condizioni stazionali e del cotico erboso presente;
- l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive è vietato nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile;
- al pascolo nelle aree pascolive deve essere impedito lo sconfinamento degli animali nelle

aree a ciò precluse, non deve comportare il degrado del cotico erboso e l'erosione del suolo;

- in riferimento alle condizioni igienico sanitarie, il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento, deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

ART. 7 - GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO. Il concessionario dei pascoli si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni date, nonché nell'attuazione di quanto previsto dalla gestione tecnica nel Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Trento 2023-2027:

- tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali, il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE). Al concessionario competono i lavori di ordinaria manutenzione, di conservazione e miglioramento delle aree pascolate e delle attrezzature fisse. Il medesimo si impegna all'esecuzione dei lavori nei tempi di validità dell'assegnazione, salvo ulteriori proroghe da concordarsi con l'Amministrazione comunale. L'area pascoliva soggetta a manutenzione ordinaria è stabilita con riferimento al precedente articolo 3 (determinazione del carico) attuandone il seguente piano di manutenzione ordinaria:

- ripulitura mediante taglio di contenimento del cespugliame, dei ricacci e della rinnovazione delle piante di conifera sull'area, identificata nella cartografia allegato 1), al presente disciplinare;
- manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico ove presenti: si precisa che la sostituzione dell'abbeveratoio è a carico del concessionario;
- manutenzione della sentieristica eventualmente presente nell'area di pascolo;
- manutenzione della viabilità forestale e delle piste di servizio al pascolo eventualmente presenti;
- manutenzione delle strutture a servizio del pastore o del pascolo ove presenti.
- il piano degli interventi deve comunque essere concordato con il Custode all'atto di consegna del Pascolo.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ. Il concessionario solleva l'ente proprietario dalla responsabilità

per danni causati a terzi dal bestiame al pascolo o dall'uso delle aree assegnate.

Il concessionario è tenuto a risarcire l'Amministrazione degli eventuali danni causati al patrimonio comunale.

ART. 10 - INADEMPIENZA E PENALITÀ. Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca della monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per le norme di polizia forestale. Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti verranno applicate, salvo casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'ente proprietario:

- Determinazione del carico:
per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite fissato / minimo € 40,00.
- Durata dell'assegnazione e della monticazione:
per ogni capo di bestiame lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali, nonché dai piani di gestione forestale aziendale, da € 11,00 a € 67,00.
- Gestione degli animali al pascolo:
mancato rispetto delle disposizioni / minimo € 200,00 per ogni inadempienza.
- Manutenzione ordinaria (interventi di conservazione):
mancata effettuazione degli interventi di manutenzione / minimo € 200,00 per ogni inadempienza.

Se la violazione perdura il trasgressore è diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che, in caso di inosservanza della diffida, la concessione può essere revocata, senza indennizzo alcuno e fatti salvi i danni subiti dall'Amministrazione comunale. In caso di inosservanza l'Amministrazione può eseguire direttamente i lavori con spese a carico del concessionario, avvalendosi anche della cauzione di cui all'articolo 12.

ART. 11 - CANONE. Il Concessionario corrisponderà al Comune di Tesero il canone stagionale di concessione pari ad € 20,00 (venti/00), stabiliti in via equitativa per ogni particella concessa in uso, entro il 10 novembre di ogni anno mediante bonifico bancario (Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. - IBAN IT46R0359901800000000136162).

ART. 12 - CAUZIONE. A garanzia dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare il concessionario, prima della sottoscrizione dello stesso, costituisce la cauzione di € 2.000,00 (duemila/00) mediante versamento sul conto bancario intestato al Comune di Tesero (IT46R 03599 01800 000000 136162) indicando la causale "garanzia per assegnazione del pascolo di stagioni 2023-2027", oppure mediante fidejussione bancaria/assicurativa approvata dal Comune.

La cauzione può essere utilizzata dal Comune in tutti i casi di inadempimento del disciplinare da parte del concessionario. L'efficacia della concessione è subordinata alla costituzione della cauzione.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE. La concessione di cui al presente disciplinare non potrà essere ceduta a terzi senza il consenso scritto del Comune di Tesero. L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporterà l'immediata decadenza della concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

ART. 14 - REGISTRAZIONE. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 131/86.

ART. 15 - SPESE. Tutte le spese derivanti dal presente atto o a questo conseguenziali, nessuna esclusa, si intendono ad esclusivo carico del Concessionario.

Il presente atto, redatto in unico esemplare, viene dichiarato da ambo le parti conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco (dott.ssa Elena Ceschini): _____

Il Concessionario (_____): _____

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare degli artt. 6, 9, 10, 13.

Il Sindaco (dott.ssa Elena Ceschini): _____

Il Concessionario (_____): _____